



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO SICILIA
Ufficio Logistico – Sezione Commissariato ed Armamento
Drappello Commissariato

via Cavour, 2 – 90133 Palermo – Tel. 091/7442204 – pa0520000p@pec.gdf.it



CAPITOLATO TECNICO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN LOTTO UNICO,
DELLA GESTIONE COMPLETA DEL SERVIZIO DI
ACCONCIATURA, ISTITUITA PRESSO LA CASERMA
“S. COTUGNO” SITA IN VIA T. CANNIZZARO, 34**

ART.1 – PREMESSA, DEFINIZIONE E OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina le modalità di esecuzione del servizio di acconciatura presso la Caserma "S. Cotugno sita in via T. Cannizzaro, 34 ;

Il servizio comprende, altresì, le ulteriori seguenti attività:

- a. acquisto, stoccaggio e conservazione di prodotti per il corretto funzionamento del servizio barberia;
- b. riassetto e pulizia dei locali di pertinenza, delle attrezzature e degli arredi utilizzati;
- c. smaltimento giornaliero dei rifiuti mediante utilizzo di sacchetti a perdere secondo le disposizioni per la raccolta differenziata adottate dal Comune di Messina;
- d. servizi complementari di derattizzazione e disinfezione;
- e. ulteriori operazioni connesse.

Il concessionario dovrà essere in possesso della competenza tecnica, dei requisiti, delle certificazioni e delle autorizzazioni sanitarie previste.

Nel prosieguo del presente capitolato, per "concedente" si intende il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza, mentre per "concessionario", o "acconciatore" si intende il privato – persona fisica o giuridica – al quale viene affidata la gestione del servizio.

ART. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Trattandosi di un servizio di nuova istituzione e, quindi, non essendo in possesso di parametri oggettivi per il calcolo, il valore presuntivamente stimato della concessione è pari ad € 10.000,00 annui.

ART. 3 – UTENTI

A titolo puramente indicativo, si evidenzia che presso la Caserma "S. Cotugno" sono in servizio circa 290 unità di personale. Tale dato è puramente indicativo e, pertanto, il Concessionario non potrà avanzare nessuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione nel caso in cui l'effettiva utenza dovesse essere inferiore a quella indicata.

Inoltre, si ritiene utile precisare che l'utilizzo del servizio non è riservato esclusivamente al personale in servizio presso la Caserma Cotugno ma è esteso a tutti i militari in servizio alla sede di Messina, a quelli in transito, ai familiari e ai militari in congedo.

Compatibilmente con la ricettività degli organismi, possono essere ammesse Autorità e persone con particolari titoli di benemeranza derivanti da uno specifico impegno professionale di interesse militare e civile a favore del Corpo della Guardia di Finanza.

ART. 4 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E PREZZI A BASE D'ASTA

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende **tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.**

Il servizio deve rispondere ai necessari canoni di professionalità e qualità, garantendo l'assoluta igiene del locale assegnato e delle attrezzature utilizzate che dovranno essere sterilizzate secondo le norme in vigore.

Le prestazioni da assicurare consistono, principalmente, per il personale di sesso:

✚ maschile, in:

- barba;
- shampoo;

- taglio di capelli;
- pulizia del collo e sistemazione basette;
- barba modellata

+ femminile, in:

- taglio dei capelli;
- piega;
- tintura;
- shampoo;
- messa in piega;
- trattamenti (maschere – ristrutturanti);
- laminazione;
- effetti luce;
- manicure;
- balayage.

PREZZI A BASE D'ASTA : allegato nr. 1

È data, altresì, facoltà al concessionario di porre in vendita prodotti cosmetici o altri beni accessori, ovvero effettuare ulteriori attività inerenti ai trattamenti e ai servizi prestati. In tal caso i prezzi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

I listini dovranno essere esposti in modo ben visibile nel locale adibito ad attività professionale.

ART. 5 - REQUISITO TECNICO

L'Acconciatore dovrà essere in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della Legge 174/2005, nonché aver svolto l'esercizio dell'attività di acconciatore, **da almeno due anni**, nel periodo antecedente alla data della pubblicazione del bando di gara.

Ove la/le persone preposte alla materiale esecuzione delle prestazioni professionali siano dipendenti del Concessionario, questi dovranno essere in possesso parimenti dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della Legge 174/2005, nonché aver svolto l'esercizio dell'attività di acconciatore, **da almeno due anni**, nel periodo antecedente alla data della pubblicazione del bando di gara.

E' ammessa la presenza di un apprendista o di un dipendente privo dei requisiti anzidetti, solo ove contestuale alla presenza del concessionario o di dipendente in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.

ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente concessione deve essere assicurato dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:00 per almeno tre giorni alla settimana, da concordare con l'acconciatore prima della stipula del contratto, ad esclusione della domenica e festivi.

L'acconciatore, inoltre, potrà comunque interrompere il servizio, previa autorizzazione del Comandante dell'Ente, per ferie, per n. 15 giorni solari nel mese di agosto, di ogni anno, nel periodo a cavallo del ferragosto. Tale richiesta dovrà effettuarsi all'Amministrazione con preavviso di almeno 15 giorni.

L'Acconciatore non potrà interrompere il servizio nei giorni solari diversi da quelli suddetti, salvo i casi di forza maggiore opportunamente dimostrati.

Tale orario di apertura e chiusura può essere anticipato o posticipato di ½ ora previo accordo con il Concessionario. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare gli orari

di apertura in funzione delle specifiche eventuali esigenze di servizio (in presenza di particolari cerimonie) che, in ogni caso, saranno concordate con il Concessionario.

Il servizio di acconciatura per donna viene svolto esclusivamente su appuntamento.

All'inizio delle attività dovrà essere redatto apposito "verbale di consegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature sottoscritto dal Responsabile dell'Amministrazione e dall'acconciatore.

Alla scadenza della concessione, si dovrà provvedere a riconsegnare quanto ricevuto in affidamento e risultante dal predetto verbale, in condizione di perfetta efficienza e funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

L'Acconciatore dovrà garantire l'idoneità sotto il profilo della sicurezza e igienico-sanitaria, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di acconciatura. Ove si renda necessario l'utilizzo di poggiatesta per i sedili, il concessionario è tenuto a provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente.

Per ogni cliente si deve cambiare, di volta in volta, l'asciugamano utilizzato, anche con prodotti monouso. La strumentazione deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spazzole, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungata immersione in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

L'Acconciatore è tenuto all'utilizzo monouso di lamette da barba. E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere di talco la pelle del collo rasata, a tal fine devono utilizzarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone monouso.

L'operatore in attività nel locale barberia è tenuto ad indossare un camice di colore chiaro, provvisto di cartellino identificativo completo di indicazione delle generalità del lavorante e dell'impresa concessionaria. Nell'esecuzione del servizio di acconciatura dovranno essere impiegati soltanto prodotti conformi alle disposizioni del Regolamento CE 1223/2009 e conservati nelle rispettive confezioni originali. L'eventuale uso di prodotti per capelli, soggetti a sovrapprezzo, non può mai costituire obbligo per il cliente, bensì avvenire solo a seguito di richiesta esplicita del medesimo. L'effettuazione dello shampoo per quanto consigliato prima del taglio dei capelli, non è obbligatorio, talché può avvenire soltanto previa esplicita richiesta del singolo cliente. L'acconciatore manleva l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione del servizio di barberia, compreso l'utilizzo di qualsiasi prodotto.

ART. 7 – AREE E LOCALI

Per l'esecuzione del servizio di barberia, l'Amministrazione metterà a disposizione dell'acconciatore un locale di circa 25,25 mq, opportunamente arredato. Fermo restando quanto sopra, risulta onere del Concessionario arredare il locale a proprie cure e spese, al fine di renderlo **ulteriormente** idoneo ad esercitare il servizio in argomento.

ART. 8 – DURATA E PROROGA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di **48 (quarantotto) mesi** decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la proroga del rapporto contrattuale ex art. 178 comma 5 del D.Lgs. n. 36 del 2023, oltre la scadenza, per un periodo non superiore a **5 (cinque) mesi**, ovvero per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo affidatario, alle medesime condizioni, senza che l'acconciatore possa pretendere alcun indennizzo o altro corrispettivo. Il servizio dovrà essere svolto con continuità nei periodi

stabiliti come meglio specificato al precedente paragrafo 4, salvo la facoltà dell'Amministrazione di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per altre motivate esigenze, come ad esempio: l'eventuale necessità di eseguire indifferibili lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione dei locali e/o impianti.

Tali eventuali sospensioni saranno comunicate al concessionario con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

ART. 9 – RAPPRESENTANTE PER L'AMMINISTRAZIONE

Verrà designato un "Rappresentante" per l'Amministrazione a cui faranno capo tutte le attività connesse ai controlli, alla verifica allo svolgimento del servizio secondo le normative vigenti e le disposizioni contenute nel presente Capitolato, ivi compresa l'esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con il "rappresentante" per il Concessionario, di cui al successivo **art. 10.**

In caso di assenza, l'Amministrazione provvederà a nominare dei sostituti.

ART. 10 – RAPPRESENTANTE PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve indicare, immediatamente dopo la sottoscrizione dell'atto negoziale, un proprio responsabile qualificato, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. In caso di assenza di quest'ultimo, il Concessionario provvederà a nominare un sostituto dandone comunicazione all'Amministrazione. L'Amministrazione può chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione del suddetto rappresentante qualora lo ritenga non idoneo all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 11 – CLAUSOLE GENERALI DELLA CONCESSIONE

L'acconciatore nell'adempiere all'esecuzione del servizio dovrà attenersi alle prescrizioni di seguito elencate:

- a. la concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, il quale ha l'obbligo di mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione, molestia o pretesa, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa e da ogni responsabilità sia civile che penale nei confronti di persone o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle attività in questione;
- b. la concessione si intende accordata con "clausola di esclusiva" a favore del concessionario e pertanto l'Amministrazione si obbliga a non consentire ad altri soggetti di svolgere attività del genere;
- c. i prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio barberia dovranno essere di ottima qualità e di marche note a diffusione nazionale. Il Listino Prezzi dovrà essere obbligatoriamente esposto in luogo ben visibile all'interno del locale;
- d. per motivi di sicurezza, il personale preposto alle attività, ovviamente provvisto di regolare contratto di lavoro, deve essere sempre di gradimento dell'Amministrazione, che ne potrà chiedere insindacabilmente la sostituzione per comprovate esigenze. Prima dell'inizio dell'attività, l'affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale e tutte le eventuali variazioni successive, affinché i competenti organi militari possano concedere il relativo benestare all'accesso in caserma. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il benestare concesso e/o di richiedere all'affidataria l'adozione di altre eventuali misure per la sostituzione del personale ritenuto non gradito. Tale sostituzione dovrà avvenire entro breve tempo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione;
- e. la concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di trasferimento o cambio di sede dell'Amministrazione presso cui il servizio è prestato o per sopravvenute esigenze di

natura militare o funzionale, salva la facoltà dell'Amministrazione di confermare il servizio al Concessionario, qualora questo si impegni ad assicurare il servizio nella nuova sede del Reparto alle stesse condizioni contrattuali;

- f. possesso della partita IVA e regolarizzazione in proprio di tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale assunto, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi, ivi compresi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

- a. il canone per la concessione del locale demaniale dovrà essere corrisposto, in proprio, all'Agenzia del Demanio, per un importo di circa € 400,00 (importo oggetto di perfezionamento a seguito dell'aggiudicazione).
- b. le spese per consumo di energia elettrica, di acqua e rimborso della tassa di smaltimento rifiuti sono meglio delineate nel successivo art. 16;
- c. le spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi, nonché di tutti gli oneri connessi con l'esercizio dell'attività (acquisto prodotti per la pulizia del locale e di igiene personale, spese di lavanderia, ecc.);
- d. la pulizia ordinaria quotidiana del locale sgomberandolo dai rifiuti/materiali di scarto prodotti nell'esercizio dell'attività e posizionando gli stessi negli appositi cestini, con propri strumenti e attrezzature (scope, pattumiere);
- e. tutti i materiali (telo – bavagli copri abiti, asciugamani, forbici, pettini, rasoi, spazzole, ecc.) e i prodotti necessari al servizio (shampoo, schiuma da barba, dopobarba, lamette, lozione lenitiva, matite emostatiche, ecc.). Il Concessionario è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- f. l'invio, a questa S.A. entro il 20 gennaio di ogni anno, di un prospetto indicante il fatturato maturato nell'anno precedente.

ART. 13 – POLIZZA E GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, entro i primi 10 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà inviare:

- **polizza assicurativa**, mantenuta in validità per tutta la durata del contratto, a garanzia della **responsabilità civile verso terzi** per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nella struttura (massimale per sinistro non inferiore ad € 200.000,00); **per incendi** ed eventuali danni agli immobili in uso per l'espletamento del servizio (massimale per sinistro fino ad € 500.000,00 per i locali). Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario per i danni non coperti dalla suddetta polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti;
- **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato al Concessionario di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'Amministrazione per la risoluzione anticipata dello stesso.

ART. 15 – RISERVATEZZA

E' da considerare riservata e non oggetto di diffusione o comunicazione a terzi ogni informazione relativa all'organizzazione dell'Amministrazione e alle sue attività di cui l'acconciatore e i suoi dipendenti ne vengano a conoscenza durante l'espletamento del servizio. L'Amministrazione potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti del Concessionario che contravvengono alle citate disposizioni.

ART. 16 – CONSUMI IDRICI, ELETTRICI E IMPOSTE

L'Acconciatore sarà tenuto al pagamento delle spese per il consumo di energia elettrica, per il consumo idrico e per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I consumi di energia elettrica e di acqua sono a carico del Concessionario.

La tassa per la raccolta e smaltimento rifiuti TARI sarà riscossa e quantificata direttamente dal competente Ufficio Servizi e Tributi del Comune di Messina, in base alla superficie dei locali occupati e a seguito della comunicazione che verrà effettuata a cura del Rappresentante legale del Concessionario, così come meglio indicato nel precedente **art. 12**. In particolare, il Concessionario si obbliga a garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta stabilite dal Comune di Messina. I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati in giornata negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Nessun sacchetto contenente rifiuti solidi urbani dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, fuori dei locali della barberia. Detti sacchetti dovranno essere depositati direttamente nei cassonetti, distinti per tipologia di rifiuto, e/o ubicati negli spazi appositamente attrezzati dal Comune di Messina. Inoltre, è tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico). Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al servizio barberia, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del Concessionario.

ART. 16 – STIPULA DELL'ATTO NEGOZIALE

Con l'acconciatore verrà stipulata apposita convenzione. Le eventuali spese di bollo e di registrazione della stessa saranno a carico del Concessionario. Tutti gli oneri fiscali – imposte e tasse – inerenti all'attività oggetto della presente convenzione e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione della stessa, sono esclusivamente a carico del Concessionario.

ART. 17 – PENALITÀ

Per ogni inadempienza riscontrata nell'esecuzione o conduzione del servizio, il Concessionario riceverà dall'Amministrazione, tramite pec, apposita diffida scritta, entro 5 (cinque) giorni successivi dalla conoscenza dell'inadempienza.

Alla contestazione dell'inadempienza, il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, stesso mezzo, nel termine perentorio di **7 (sette)** giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora le giustificazioni non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di applicare al concessionario le seguenti penalità:

- a. l'utilizzo di materiale con contaminazione batteriologica o parassitologica, una penale da **€ 150,00**, salve le conseguenze di carattere amministrativo e/o penale previste dalla vigente legislazione;
- b. in caso di mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, una penale da **€ 100,00** al giorno;

- c. in caso di mancata osservanza dell'applicazione dei prezzi previsti nei rispettivi listini, una penale di € 50,00;
- d. in caso di anticipata chiusura o di ritardo nell'apertura del servizio, superiore ai 30 minuti, o per situazioni che implicano il mancato rispetto degli orari, che creino comunque grave disservizio, una penale di **€ 15,00** al giorno;
- e. per ogni mancato rispetto delle norme sul personale, **€ 200,00**, salvo ulteriori responsabilità stabilite da leggi vigenti;
- f. per ogni mancata o errata manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi, € 30,00, salvo il risarcimento di danni ulteriori.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.

Se il concessionario sarà sottoposto al pagamento di tre penali in un anno solare il contratto di concessione potrà essere rescisso e aggiudicato al secondo in graduatoria. L'ammontare delle penalità addebitate al Concessionario dovrà essere versato alla S.A. entro 10 (dieci) giorni dalla data di contestazione. Il mancato rispetto del termine comporterà l'immediato incameramento della garanzia definitiva, per l'importo corrispondente alla penalità non pagata maggiorata di € 50,00 quali spese di procedimento.

Rimane obbligo del concessionario, in caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, di ricostituirla nel valore originario, entro 10 (dieci) giorni dalla data di escussione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato il servizio sarà regolamentato dal D.M. 24.10.2014 n. 181 "*Regolamento recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2014, n. 288".

ART. 18 – REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di affidamento di durata superiore all'anno, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023, potrà essere riconosciuta al Concessionario la revisione dei prezzi su alcuni prodotti che hanno subito variazioni di natura oggettiva superiore al 5% degli indici dei prezzi al consumo (variazione Istat).

La revisione dei prezzi non potrà mai avere efficacia retroattiva e non potrà essere autorizzata prima che sia passato un anno dall'ultima revisione accordata.

ART. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si applicano gli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 20 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'esecuzione della prestazione in argomento sarà subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti nel presente Capitolato e per quanto in esso non previsto:

- a. dal Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. dal D.M. 14 dicembre 2005 n. 292, recante il Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza;
- c. dal D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181, recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza;
- d. dalla Circolare n. 83596/2016 del 14 marzo 2016, del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto la verifica dell'esecuzione contrattuale e di conformità delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici;

- e. dalla Circolare n. 144913 del 25 maggio 2021, del Comando Generale – IV Reparto – Ufficio Infrastrutture avente ad oggetto “Linee guida per l’Organizzazione della prevenzione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”;
- f. dalla Legge e dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 236 maggio 1924 n. 827;
- g. dalle disposizioni contenute nel codice civile;
- h. dal D.M. n. 181/2014 recante “Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza;
- i. dal Codice deontologico della Guardia di Finanza – Edizione 2016.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del nuovo regolamento privacy GDPR in vigore in tutta Europa dal 25 maggio 2018, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara, sia per le finalità correlate alla scelta del Concessionario che al rapporto contrattuale instaurato per la gestione del servizio.

Parimenti, il Concessionario, ai sensi e per gli effetti della stessa norma, sarà responsabile del trattamento dei dati personali dell’Amministrazione dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del servizio.

Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione della presente concessione.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Per le controversie insorte tra l’Amministrazione e il Concessionario sarà competente il foro di Palermo.

IL CAPO DRAPPELLO COMMISSARIATO
(Mar. Centonze Giuseppe)

IL CAPO SEZIONE COMMISSARIATO
E ARMAMENTO
(Lgt. C.S. Raffaele Esposito)

V° per approvazione

IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(T. Col. Massimo Giardina)